

SCHEMA DI CONTRATTO

L'anno _____ nel giorno _____ del mese di _____;

Avanti a me:

Ufficiale rogante, sono presenti i Signori:

_____, che qui interviene ed agisce in nome e per conto del COMUNE di CHIES D'ALPAGO (C.F. 00206480253) nella sua qualità di _____ e quindi in nome, per conto ed in rappresentanza del detto Comune;

La Ditta _____;

Dell'identità personale di detti componenti io *Ufficiale Rogante* sono certo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 OGGETTO DELL'APPALTO.

L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico degli alunni iscritti alle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di seguito denominate "scuole materne", "scuole elementari" e "scuole medie" residenti o domiciliati nel comune di Chies d'Alpago. Potranno essere ammessi al servizio anche i residenti in comuni limitrofi, compatibilmente con le possibilità di posti sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti, fermo restando il principio di precedenza per i residenti.

ARTICOLO 2 DURATA E DECORRENZA DELL'APPALTO.

- 1) La durata dell'appalto è prevista per il periodo relativo agli anni scolastici **2011/2012 2012/2013** ed avrà decorrenza dal 12 settembre 2011 fino al termine delle lezioni previste per il 30 giugno 2013 (scuola materna);
- 2) L'appalto è prorogabile ai sensi dell' art 57 comma 5 lettera b) del d.lgs 163/2006

ARTICOLO 3 PIANO ANNUALE DI TRASPORTO SCOLASTICO

Il comune di Chies d'Alpago predispone ogni anno, indicativamente entro il 31 agosto, il Piano Annuale di Trasporto Scolastico che contiene l'indicazione degli orari e dei percorsi e delle relative fermate.

Il Piano potrà essere modificato, concordemente con la ditta _____, nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza.

Il Piano viene articolato in percorsi che si estendono lungo strade pubbliche o di uso pubblico; non potranno pertanto essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto.

ARTICOLO 4 ACCOMPAGNAMENTO

Per l'intera durata dell'appalto l'assistenza a bordo dei mezzi verrà assicurata dal Comune. La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all'interno dello scuolabus affinché gli stessi rispettino le normali regole del vivere civile (ordine, silenzio, rispetto degli altri). L'accompagnatore cura anche le operazioni di salita e di discesa dei bambini.

ARTICOLO 5 PREZZI E SISTEMI DI PAGAMENTO

Il costo complessivo presunto per tutto il periodo di cui al presente contratto è di € _____, così calcolato:

- n. 32.500 chilometri per anno scolastico da percorrere, moltiplicando per € _____ al chilometro, oltre all'I.V.A.

Il pagamento dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle fatture mensili a seguito della regolarità del DURC, che saranno emesse per chilometri percorsi effettivamente nel mese precedente. Il pagamento dell'ultima fattura è in ogni caso subordinato alla verifica del corretto adempimento di tutte le disposizioni del presente contratto.

In allegato alla fattura dovrà essere presentata la elencazione giornaliera dei chilometri e percorsi effettuati.

Il corrispettivo si intende comprensivo anche per eventuali prestazioni di servizi effettuate fuori calendario scolastico e/o comunale, richieste dal Dirigente Scolastico ed espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, quantificate presuntivamente in 1.500 Km/anno scolastico.

Per le uscite extra scolastiche l'Appaltatore dovrà effettuare solamente un viaggio di andata ed un viaggio di ritorno nel caso in cui la sosta sia inferiore a ore 3.

L'Appaltatore non ha diritto ad alcun anticipo od acconto.

ARTICOLO 6 OBBLIGHI DELL'ENTE APPALTANTE

L'Ente appaltante:

- a) concede in comodato d'uso n. 1 (uno) scuolabus, secondo il contratto di comodato allegato al presente contratto, riservandosi comunque la possibilità di fruire dello scuolabus in casi di emergenza al fine di assicurare il servizio in oggetto e per garantire il servizio di trasporto in occasione del "Centro estivo" od altre iniziative analoghe.
- b) mette a disposizione dell'Appaltatore un'area idonea al parcheggio dei mezzi ceduti in comodato.
- c) Trasferisce in comando un proprio operaio con mansioni di autista scuolabus per n. ____ ore settimanali

ARTICOLO 7 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.

Durante tutto il periodo di durata del presente contratto la ditta:

- a) mette a disposizione tutto il necessario affinché il servizio di trasporto scolastico si svolga integralmente, rispettando in pieno il calendario scolastico emanato all'inizio dell'anno scolastico.
- b) Effettua le corse secondo gli orari, gli itinerari e le fermate relative così come stabilite nel Piano Annuale di Trasporto Scolastico;
- c) Svolge il servizio con assoluta regolarità e puntualità e con le cautele che l'età e le condizioni particolari dei trasportati richiedono.
- d) Sostiene tutte le spese relative al buon uso dello scuolabus quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, idonee coperture assicurative tali da tenere indenne il Comune da qualsiasi rivalsa da parte di terzi danneggiati nello svolgimento del servizio, revisione dei mezzi, carburante, gommatura, manutenzione ordinaria e straordinaria, tale da rendere sempre efficienti i mezzi ivi compreso gli interventi necessari per il superamento delle revisioni periodiche nonché i relativi versamenti. Relativamente alla sola copertura assicurativa la ditta dovrà rimborsare al comune la cifra che lo stesso ha sostenuto. L'unica spesa che rimarrà a carico del comune sarà quella relativa alla tassa di circolazione (bollo).
- e) Svolge il servizio con un numero di autisti necessario per il buon espletamento dello stesso, garantendo la regolarità e la puntualità del trasporto anche in caso di malattia o temporanea impossibilità degli stessi. Qualora ciò non avvenisse e l'Amministrazione fosse costretta a provvedere diversamente, la relativa spesa sarà posta a carico della ditta Appaltante dando atto che in caso di effettuazione del servizio con personale dipendente del comune di Chies d'Alpago l'importo orario è fissato fin d'ora in € 55,00 (diconsi euro cinquantacinque/00).
- f) Al termine del contratto d'appalto, restituisce i mezzi dati in comodato nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento della consegna, salva la normale usura.
- g) Rimborsa al comune il costo del dipendente per il n. di ore per cui è dato in comando e garantisce il servizio anche in assenza dello stesso per ferie malattia o altro
- g) Deve rispettare tutte le norme previste per la concessione dei servizi dati in appalto;

ARTICOLO 8 INCIDENTI DURANTE IL SERVIZIO

L'appaltatore dovrà dare immediata comunicazione scritta (anche a mezzo fax e/o e-mail) al comune di Chies d'Alpago di tutti gli incidenti e danni a cose o a persone che dovessero verificarsi durante il trasporto (all'andata e/o al ritorno). Detta comunicazione dovrà essere effettuata anche nel caso in cui non ne sia derivato alcun danno.

ARTICOLO 9 RESPONSABILITA'

Il servizio si intende esercitato a totale rischio e pericolo dell'appaltatore, che risponderà direttamente e per intero dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del medesimo, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

In particolare, l'appaltatore assume ogni responsabilità in merito agli utenti, ininterrottamente dal momento in cui vengono presi in carico salendo sui mezzi, al momento in cui vengono riconsegnati nei luoghi previsti finali (scuola o fermata), sollevando completamente la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo.

L'Appaltatore assume inoltre tutte le responsabilità civili e penali per infortuni e per ogni danno arrecato o procurato a trasportati, a terze persone e a cose, anche se arrecati da propri dipendenti e/o collaboratori, tenendo indenne la stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità diretta o indiretta.

ARTICOLO 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1456 C.C. nei seguenti casi:

- a) Svolgimento del servizio ponendo in essere ripetutamente, anche se non continuamente, ritardi, omissioni di corse od irregolarità gravi;
- b) Utilizzo di autisti non aventi le caratteristiche professionali stabilite dalla Legge vigente in materia;
- c) Interruzione del servizio anche per un solo giorno non dipendente da dimostrate cause di forza maggiore;
- d) Guida pericolosa degli automezzi;
- e) Cessione del contratto senza l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale (vedi art. 15).

L'Amministrazione comunale provvederà a contestare in forma scritta gli inadempimenti riscontrati, dando un termine all'appaltatore non inferiore a 8 giorni lavorativi per le controdeduzioni.

Dopodiché l'Amministrazione potrà dichiarare la risoluzione del contratto con provvedimento motivato e con preavviso di 6 giorni lavorativi.

Per quanto sopra non previsto, si applicano le norme del codice civile.

Rimane salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di sospendere anche con effetto immediato l'appalto per gravi motivi, che rendano a suo giudizio incompatibili le esigenze del servizio, con particolare riferimento alla sicurezza dei ragazzi trasportati, con la gestione condotta dall'appaltatore.

ARTICOLO 11 RECESSO DAL CONTRATTO

L'Amministrazione comunale potrà recedere dal contratto ove emergessero nuove esigenze tali da richiedere una sostanziale modifica delle condizioni contrattuali.

In ogni caso comunque l'Amministrazione si impegna a verificare preventivamente con l'Appaltatore la possibilità di una revisione contrattuale secondo ragionevolezza e buona fede.

Il recesso dovrà essere preavvisato con 90 giorni di anticipo e l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo.

Nel caso di preavviso con termine inferiore, spetterà all'appaltatore un indennizzo pari al 10% del corrispettivo contrattuale, che lo stesso avrebbe percepito dal servizio, limitatamente al periodo intercorrente tra la notifica del recesso e lo scadere del termine di cui al comma precedente.

ARTICOLO 12 CAUZIONE CONTRATTUALE

L'Appaltatore dovrà costituire cauzione contrattuale mediante polizza fideiussoria o assicurativa del 10 % dell'importo contrattuale.

La cauzione verrà incamerata dall'Amministrazione Comunale nel caso di inadempimento contrattuale comportante la risoluzione come previsto al precedente art. 10, salvi i maggiori danni all'Amministrazione per la prosecuzione del servizio con altro appaltatore o con altre modalità.

ARTICOLO 13 PENALITA'

Per qualsiasi inosservanza delle clausole del presente contratto e comunque in generale per carenze nell'espletamento del servizio non giustificabili, ove non si dia luogo alla risoluzione del contratto, l'Amministrazione potrà applicare una penalità fino ad € 250 per ogni contestazione con criteri di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza.

Le contestazioni vanno notificate all'Appaltatore con indicazione di un congruo termine per le eventuali spiegazioni e controdeduzioni.

ARTICOLO 14 VERIFICHE

L'Appaltatore dovrà dimostrare all'Amministrazione di essere in regola con gli adempimenti contrattuali, retributivi, previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente e dovrà esibire le assicurazioni RC. degli automezzi, nonché la documentazione relativa all'immatricolazione degli automezzi utilizzati.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli anche sugli automezzi nel corso del servizio.

ARTICOLO 15 CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore non potrà sotto qualsiasi titolo cedere del tutto o in parte il contratto, né farlo eseguire da altre persone neppure per mezzo di procuratore, salva espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Nel caso di contravvenzione a tale divieto la cessione si intenderà nulla perciò senza effetto nei rapporti con l'Amministrazione.

L'Amministrazione comunale medesima avrà inoltre il diritto di ritenere risolto il contratto trattenendo la cauzione a titolo di risarcimento dei danni.

Non è previsto il subappalto, salve eccezionali e temporanee sostituzioni autorizzate preventivamente dall'Amministrazione per ragioni di forza maggiore.

ARTICOLO 16 INFORMATIVA E RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, si informano le Parti contraenti che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti dal Comune è finalizzato alla redazione del presente atto ed agli atti conseguenti, in base alle vigenti norme in materia. Le Parti danno atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", esposta per esteso presso gli uffici comunali.

ARTICOLO 17 ONERI CONTRATTUALI

Tutti gli oneri derivanti dal presente atto sono a totale carico dell'Appaltatore.

COMUNE DI CHIES D'ALPAGO

LA DITTA

L'UFFICIALE ROGANTE

CONTRATTO DI COMODATO

Il Comune di Chies d'Alpago nella persona di _____, che qui interviene ed agisce nella sua qualità di Responsabile Area Tecnica, dà e concede in comodato alla Ditta _____ che a mezzo del suo legale rappresentante riceve ed accetta, i seguenti automezzi scuolabus:

- FIAT IVECO 50C13/56, TARGA CB 393 BE**, cilindrata cm³ _____, pot. Max kW _____, posti 32 + 4, omologato per medie – elementari e materne, chilometri percorsi ad oggi: n _____ ;

L' automezzo viene concesso affinché la ditta se ne serva per l'espletamento del servizio di trasporto degli alunni delle scuole materne, elementare e medie.

L'automezzo sopra descritto deve servire per l'esclusivo uso a cui sono stati adibiti.

La durata del periodo di contratto è convenuta per gli anni scolastici 2011/2012 – 2012/2013 ed avrà decorrenza dal 12 settembre 2011 e termine il 30 giugno 2013.

Tuttavia in caso di cessazione della ditta comodataria, il comodante avrà diritto alla immediata restituzione degli automezzi, considerando pertanto rescisso il presente contratto.

Il comodatario si obbliga a conservare i beni in oggetto con cura e massima diligenza e a non destinarli ad altri usi che non siano quelli previsti dal presente contratto nell'ambito del Comune di Chies d'Alpago, non concedere l'uso delle macchine a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso e di restituire al comodante, al termine del contratto, gli automezzi stessi nello stato attuale, salvo il normale deterioramento d'uso.

Il comune si riserva la possibilità di fruire degli scuolabus in casi di emergenza al fine di assicurare il servizio in oggetto e per garantire il servizio di trasporto in occasione del "Centro estivo" od altre iniziative analoghe.

Per quanto non disposto dal presente contratto si fa riferimento al Codice Civile, ove non in contrasto con il contratto stesso.

COMUNE DI CHIES D'ALPAGO

LA DITTA
